



COMUNE DI FRASCATI

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ORDINANZA N. 102 del 19-05-2020

Oggetto: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, MODIFICA ED INTEGRAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 99 DEL 18/05/2020

IL SINDACO

Premesso che in seguito alla dichiarazione di emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza internazionale del focolaio da nuovo virus COVID-19 del 30 gennaio 2020 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il Consiglio dei Ministri ha deliberato in data 31 gennaio 2020 lo stato di emergenza nazionale, per la durata di mesi sei, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, ed in particolare il divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16 maggio 2020 avente per oggetto: “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Viste le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all'allegato 7,

trasmesse in data 17 maggio 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

Visto l'art. 50, comma 5, D.lgs. 267/2000;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica della Fase 2;

Vista l'ordinanza Sindacale n. 99 del 18/05/2020, avente ad oggetto *“Nuove misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Preso atto delle segnalazioni su assembramenti fuori dai locali con servizio di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto siti in Borgo San Rocco;

Rilevato che gli assembramenti sono motivo di diffusione del contagio del virus COVID-19,

Ravvisata la necessità di assumere misure più restrittive per il contenimento dell'epidemia, sull'intero territorio comunale, per contenerne il rischio di diffusione e per non vanificare i sacrifici di tutti i cittadini durante il cosiddetto *lockdown*, integrando e modificando l'ordinanza n. 99 del 18/05/2020, avente ad oggetto: *“Nuove misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

ORDINA

1. È vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nelle strade, nelle piazze e nei parchi di tutto il territorio comunale;

2. Il punto 13, dell'ordinanza n. 99 del 18/05/2020, è così integralmente sostituito:

13. La sospensione alle ore 23:00 del servizio di somministrazione e vendita da asporto, compresa la vendita di generi alimentari del tipo Self-service o fai da te;

3. Dopo il punto 13, dell'ordinanza n. 99 del 18/05/2020, è inserito il punto 13bis, che così recita:

13bis. Il divieto di sostare e/o consumare cibi e bevande in prossimità delle attività commerciali al dettaglio e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese le attività artigianali abilitate alla somministrazione e gli esercizi di vendita di generi alimentari del tipo Self-service o fai da te;

4. Le violazioni delle disposizioni dell'ordinanza n. 99 del 18/05/2020 e del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio, di cui al presente provvedimento, comporta, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, l'applicazione della sanzione pecuniaria (pagamento di una somma da € 400,00 ad € 3.000,00), nonché, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 gg. a 30 gg.);

5. Che la presente ordinanza sia portata a conoscenza di tutta la cittadinanza.

DISPONE

la notifica della presente Ordinanza, ai sensi e per gli effetti di legge:

REGISTRO GENERALE Atto n.ro 102 del 19-05-2020

- Alla Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo;
- Alla ASL Roma 6;
- Al dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Frascati;
- Al dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Frascati 1;
- Ai dirigenti degli Istituti Scolastici pubblici e privati del territorio;
- Ai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia;
- Al Comando di Polizia Locale del Comune di Frascati;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Frascati;
- Al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Frascati;
- Al Gruppo Guardia di Finanza di Frascati;
- All'Azienda Speciale STS Multiservizi.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Frascati.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR del Lazio, sez. Roma – entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla notificazione o piena conoscibilità del presente provvedimento.

Il Sindaco
Mastrosanti Roberto

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate.